

Causa C -722/23 [Rugu] ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

22 novembre 2023

Ricorrente in cassazione:

AR

Cour de cassation de Belgique (Corte di cassazione, Belgio)

Sentenza

[OMISSIS]

AR, nato a [OMISSIS] (Romania) il [OMISSIS]

domiciliato in [OMISSIS]

persona oggetto di un mandato d'arresto europeo, ricorrente in cassazione,

[OMISSIS]

I. Procedimento dinanzi alla Corte

L'impugnazione è proposta contro una sentenza emessa il 30 ottobre 2023 dalla cour d'appel de Bruxelles (corte d'appello di Bruxelles, Belgio), sezione istruttoria.

[OMISSIS]

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

II. Decisione della Corte

- 1 Il ricorrente, cittadino rumeno ma che, secondo i giudici d'appello, risiede in Belgio, è oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso il 1° agosto 2023 dalle autorità rumene in vista dell'esecuzione di una pena detentiva di quattro anni.

La sezione del rinvio a giudizio del tribunale di primo grado, ha rifiutato di eseguire tale mandato d'arresto europeo con la motivazione, prevista dall'articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003 relativa al mandato d'arresto europeo, che le condizioni di detenzione in Romania esporrebbero il richiedente al rischio che vengano lesi i suoi diritti fondamentali, nel caso di specie quelli tutelati dall'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La sezione istruttoria della corte d'appello, su appello del pubblico ministero, ha confermato questa ordinanza, ma ha anche deciso che la pena detentiva di quattro anni cui si fa riferimento nel mandato d'arresto europeo «potrà essere eseguita in Belgio» ai sensi dell'articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003, poiché il rischio che l'articolo 4, punto 5, intende prevenire riguarda una modalità di esecuzione della pena inflitta in Romania e non la procedura che vi ha portato alla condanna del ricorrente o tale condanna stessa.

Tale decisione impugnata è oggetto del presente ricorso in cassazione.

- 2 Il motivo d'impugnazione invoca la violazione degli articoli 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003 relativa al mandato d'arresto europeo e 38, paragrafo 1, della legge del 15 maggio 2012 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle pene detentive o alle misure privative della libertà irrogate in uno Stato membro dell'Unione europea.

Con tale motivo si sostiene che, dopo aver constatato l'applicazione di un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto europeo in quanto sussistevano seri motivi per ritenere che l'esecuzione di tale atto avrebbe avuto l'effetto di ledere i diritti fondamentali del ricorrente, i giudici d'appello non avrebbero potuto applicare gli effetti della causa di non esecuzione facoltativa di cui all'articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003 e, poiché il richiedente risiedeva in Belgio, disporre l'esecuzione in tale paese della pena detentiva inflittagli nello Stato di emissione.

- 3 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, questi ultimi eseguono qualsiasi mandato d'arresto europeo, sulla base del principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle disposizioni di tale decisione quadro.

Dalla sentenza C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, del 17 dicembre 2020, della Corte di giustizia dell'Unione europea, risulta che il meccanismo del mandato d'arresto europeo mira segnatamente a lottare contro l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato.

Peraltro, ai sensi della sentenza del 29 giugno 2017, C-579/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso che il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro. Tale obbligo implicava, nella fattispecie all'epoca sottoposta alla Corte, che, in caso di rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione avessero l'obbligo di garantire loro stesse l'esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della medesima.

L'articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, che ha recepito tale decisione quadro nell'ordinamento giuridico belga, prevede che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia rifiutata qualora sussistano seri motivi per ritenere che essa abbia l'effetto di ledere i diritti fondamentali della persona interessata, sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea. Questo motivo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo è obbligatorio.

Infine, ai sensi dell'articolo 6, punto 4, della medesima legge, che ha recepito l'articolo 4, punto 6 della decisione quadro, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere rifiutata, in particolare, se tale atto è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, qualora la persona interessata dimori o risieda in Belgio e le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena conformemente al diritto belga. In tale ipotesi, l'articolo 38, paragrafo 1, della legge del 15 maggio 2012 prevede che la decisione del giudice istruttore comporti il riconoscimento e l'esecuzione della pena o della misura privativa della libertà di cui alla decisione giudiziaria oggetto del mandato d'arresto europeo e che tale condanna sia eseguita conformemente alle disposizioni di detta legge del 15 maggio 2012.

- 4 Il motivo d'impugnazione solleva la questione se, qualora i giudici dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo abbiano constatato l'esistenza di un rischio, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato emittente, di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, e tale rischio non possa essere scongiurato

entro un termine ragionevole, cosicché essi sono tenuti a rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, questi stessi giudici dello Stato di esecuzione possano comunque decidere, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata che risiede in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato, che occorrerà ordinare, conformemente alla disposizione che recepisce nell'ordinamento giuridico nazionale l'articolo 4, punto 6 della decisione quadro, l'esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva inflitta alla persona interessata nello Stato membro emittente del mandato d'arresto europeo, pena cui si fa riferimento in tale atto.

In altri termini, la constatazione che esiste una causa di rifiuto obbligatorio di esecuzione del mandato d'arresto europeo citato osta a che siano applicabili gli effetti della causa di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo di cui all'articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/JAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo?

- 5 A differenza del caso che ha dato luogo alla citata sentenza C-579/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella presente causa la constatazione che la persona interessata risiede nello Stato di esecuzione e che occorre applicare la causa di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro è stata preceduta dalla constatazione che la consegna di tale persona allo Stato di emissione avrebbe comportato un rischio di lesione dei suoi diritti fondamentali, cosicché occorre applicare il motivo di non esecuzione obbligatoria di cui all'articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003.

Solo un'interpretazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, può fornire una risposta alla questione sopra esposta.

Occorre pertanto, ai sensi dell'articolo 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea nei termini indicati nel dispositivo.

- 6 Poiché il richiedente è stato rimesso in libertà il 12 settembre 2023 dal giudice istruttore subordinatamente al rispetto di condizioni che limitano la sua libertà di circolazione e gli impediscono, in particolare, di recarsi all'estero, decisione i cui effetti perdureranno fino al momento in cui sarà stata adottata una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, e nei limiti in cui la risposta alla questione sollevata è determinante al riguardo, la Corte chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di voler applicare la procedura d'urgenza prevista all'articolo 267, ultimo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 settembre 2012.
- 7 L'esame del motivo d'impugnazione è sospeso fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sarà pronunciata sulla questione di cui *infra*.

PER QUESTI MOTIVI,**LA CORTE**

Sospende il procedimento fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, debba essere interpretato nel senso che, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo abbiano constatato che, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente, vi è un rischio di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, connesso all'esecuzione della pena estera, esso consente a tali giudici dello Stato membro di esecuzione, che abbiano accertato che la persona ricercata risiede in tale Stato, di decidere quindi, ai sensi della disposizione che recepisce nell'ordinamento giuridico nazionale l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro, che la pena detentiva inflitta nello Stato membro emittente il mandato d'arresto europeo, pena cui si fa riferimento in tale atto, dev'essere eseguita nello Stato membro di esecuzione.

[OMISSIS]

[OMISSIS] [data e firme]

DOCUMENTO DIVERSO